

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

VI.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 OTTOBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie. (283) . . .	57
PRESIDENTE	57, 58, 59, 60, 61, 62
SULLO, <i>Relatore</i>	57, 58, 59, 60, 61, 62
WATER	58, 59
CAPPUGI	60, 61
PIERACCINI	60
ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	60
	61, 62
ROSINI	60
Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (220)	63
PRESIDENTE	63
ROSINI	63
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
TROISI: Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 3 giugno 1943, n. 152, per quanto riguarda i passaggi di merci per il ^o tramite di ausiliari del commercio. (116)	64
PRESIDENTE	64
SULLO, <i>Relatore</i>	64
TROISI	64
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	65
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	66

La seduta comincia alle 9.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie. (283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie.

Prego il relatore, onorevole Sullo, di riferire su questo disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame e riguardante la concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie, venne già discusso dalla nostra Commissione in sede legislativa, il 31 maggio 1953, e fu approvato nel testo che è stato ora ripresentato dal Governo. La nostra Commissione non può che accogliere favorevolmente il contenuto del disegno di legge perché si tratta di un voto ripetutamente espresso da tutta la categoria dei pensionati e dal Parlamento italiano in più di una occasione. Per quanto riguarda i criteri generali a cui si attiene il provvedimento legislativo non si può non essere del tutto favorevoli e d'accordo sul contenuto del disegno di legge stesso. Ci sono invece questioni particolari che possono essere esami-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1953

nate durante la discussione dei singoli articoli — mi riservo di presentare, ad esempio, un ordine del giorno su un problema particolare — e pertanto pregherei, se non vi sono difficoltà, di passare alla discussione degli articoli che, qualora occorra, illustrerò singolarmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonché ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 a 6 dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri.

Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 16 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 16 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

SULLO, Relatore. L'articolo 1 stabilisce a chi spetta la tredicesima mensilità. Essa è dovuta non solo a tutti i titolari di pensioni ordinarie che gravano a carico dello Stato, ma anche a tutte le categorie elencate nei numeri da 1 a 6 della legge 20 aprile 1949, numero 221, che sono costituite dagli ex pensionati del regime austro-ungarico o di altri regimi. La tredicesima mensilità, questa è la caratteristica importante, è concessa in base

al trattamento di quiescenza e all'assegno di caroviveri. Quindi tutti gli assegni speciali che possono sussistere non giovano ai fini della corresponsione della tredicesima mensilità che resta pertanto costituita dalle due voci fondamentali: quiescenza e caroviveri. Questo rientra nella prassi costante sulla quale non si possono fare obiezioni.

Il secondo comma stabilisce che per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno, la tredicesima mensilità viene corrisposta in dodicesimi in base al numero dei mesi per cui si è percepita la pensione, per le frazioni di mese, da quindici giorni in poi, si arrotonda all'unità.

Questo è quanto riguarda l'articolo 1 e non rimane che approvarlo. Ma debbo ricordare che c'è un impegno assunto dalla Commissione e che a sua volta il Governo ha assunto verso la Commissione stessa, quando si è discusso il disegno di legge riguardante gli istituti di previdenza. Allora, come i colleghi ricorderanno, io avevo fatto la proposta specifica di includere determinate categorie di postelegrafonici in quel disegno di legge. Venne fatto notare che questa inclusione non era perfettamente aderente alla tecnica legislativa perché si trattava di dipendenti statali o almeno più assimilabili ai dipendenti statali che non ai dipendenti da enti locali.

L'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro affermò, nella precedente seduta del 21 corrente, in occasione della discussione del disegno di legge riguardante la concessione della tredicesima mensilità ai pensionati già dipendenti dagli Istituti di previdenza, che l'articolo aggiuntivo proposto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in favore dei pensionati postelegrafonici sarebbe stato incluso nel presente provvedimento. Se dovessimo ora fare una questione di tecnica legislativa, potremmo dire che i pensionati postelegrafonici non rientrano neppure in questo disegno di legge. Non vi è per essi un carattere di dipendenza rispetto allo Stato come accade per coloro che rientrano nel provvedimento legislativo in discussione. Ma, se stiamo a dibatterci sulla questione della pertinenza dovremmo alla fine proporre un terzo disegno di legge concernente i postelegrafonici. Siccome per lo Stato non c'è onere finanziario, non credo che la tecnica legislativa sia un ostacolo insormontabile.

Mi riservo, pertanto, di presentare un articolo 5-bis aggiuntivo.

WALTER. Gradirei sapere dall'onorevole relatore se nel presente disegno di legge siano inclusi tutti i pensionati.

SULLO, *Relatore*. Dovrebbero essere compresi tutti i pensionati che gravano sul bilancio dello Stato. Ossia sono inclusi tutti coloro che percepiscono un trattamento di quiescenza a carico dello Stato. E ci sono anche le categorie di cui ai numeri da 1 a 6 dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221. Non dobbiamo perciò avere preoccupazioni al riguardo.

WALTER. Sta bene.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo sulla inclusione delle altre categorie, cui ha precedentemente accennato il relatore, in un articolo a parte.

Poiché nessun altro chiede di parlare sull'articolo 1, del quale ho dato precedentemente lettura, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

«La tredicesima mensilità di cui al precedente articolo è soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilità di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.

Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore del Tesoro, o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953, anche sulla tredicesima mensilità concessa con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma peraltro restando la non computabilità della predetta tredicesima mensilità agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell'articolo 7 del citato decreto n. 263».

SULLO, *Relatore*. Ho il dovere di dire, per un certo senso di responsabilità sociale, prima ancora che finanziaria, che l'articolo è tecnicamente perfetto. Esso stabilisce il tipo di trattenuta a favore del tesoro sulla tredicesima mensilità per il personale statale. Con questo articolo noi abbiamo la istituzione, sulla tredicesima mensilità del dipendente in attività di servizio, della ritenuta a favore del tesoro del 6 o del 4 per cento a cominciare dal 1953. Detta ritenuta dà luogo, per il 1953, ad una entrata a favore del tesoro di un miliardo. La copertura della spesa derivante dall'approvazione del presente disegno di

legge (come è precisato all'articolo 6) è data per 8 miliardi dal capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente, concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dinanzi alla Camera, e, per un miliardo, dalle ritenute di cui al presente articolo, ritenute che, come ho detto, si cominciano a fare dal 1953.

A tale proposito sorge un problema pratico che debbo sottoporre al Governo e per il quale mi riservo di presentare un ordine del giorno. Il problema pratico è questo: noi abbiamo in questo momento stabilita una tredicesima mensilità sulla quale è già stata fatta una anticipazione a tutti coloro che al giugno 1953 erano in servizio e che deve in ogni caso essere regolata da una prossima legge. L'esclusione della ritenuta stabilita a partire dal 1953, nell'elargire la tredicesima mensilità ai dipendenti in attività di servizio, potrebbe essere pericolosa, perché bisognerebbe trovare allora una diversa copertura e perché sul criterio tecnico che la ritenuta si debba fare indubbiamente non si può discutere.

Faccio perciò voti al Governo perché, nella elaborazione della legge, che vorrei appunto sollecitare con l'ordine del giorno, si tenga conto, sulla tredicesima mensilità di quest'anno, della differenza in meno che si verrebbe ad elargire rispetto agli anni precedenti a causa di questa ritenuta e auspico pertanto che per il 1953, dato che per gli anni successivi sarà deciso in sede di congelamento, la tredicesima mensilità, che sarà corrisposta in dicembre ai dipendenti in attività di servizio, sia erogata al netto della ritenuta in parola, senza però essere inferiore a quella degli altri anni. Peccheremmo infatti di meschinità finanziaria se, varando una legge tanto importante per i pensionati, che può veramente essere considerata un elemento positivo nella nostra legislazione, volessimo dare per contropartita la sensazione agli statali stessi che, come primo risultato, verrebbe ad essere decurtata la loro tredicesima mensilità di due o tremila lire. Non mi sembra che tutto ciò determini un onere che possa creare gravi imbarazzi finanziari.

Senza modificare il disegno di legge in esame, io ritengo si possa essere d'accordo su un ordine del giorno che, mentre sollecita la presentazione del disegno di legge che regoli la tredicesima mensilità auspicata, inviti il Governo a corrispondere ai propri dipendenti, nel mese di dicembre, una somma che, al netto della ritenuta del tesoro e al netto

dell'anticipazione che venne data, non sia inferiore a quella che hanno percepito negli altri anni.

CAPPUGI. Io sono d'accordo con l'onorevole relatore, però vorrei che l'ordine del giorno che sarà presentato fosse accettato dal Governo, perché così noi saremmo tranquilli. Se il Governo non accettasse l'ordine del giorno bisognerebbe introdurre il concetto nel disegno di legge.

PIERACCINI. D'accordo.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si è parlato degli impiegati. Adesso parliamo del Governo! Il quale è vivamente preoccupato di trovare la copertura per la somma che dovrà sborsare per concedere nel prossimo dicembre l'intera tredicesima mensilità, e si tratta della cospicua cifra di oltre 17 miliardi. Ora, per di più, la Commissione ci regala quest'altro miliardo e saranno così circa 18 miliardi.

Che cosa si può dire di fronte alle argomentazioni dell'onorevole relatore? Sono belle, senza dubbio. Ma, onorevole Sullo, richieste di questo genere non dovrebbero essere fatte all'ultimo momento, in sede di approvazione del provvedimento. Si consideri l'imbarazzo in cui si viene a trovare il rappresentante del Governo dinanzi ad un ulteriore onere di ben un miliardo. E mi si consenta, quindi, di chiedere che la questione non venga posta come ha fatto l'onorevole Cappugi, ma più semplicemente formulando voti perché il Governo esamini l'opportunità...

ROSINI. La richiesta è formulata dall'onorevole Sottosegretario di Stato in modo tale da indurci a non accettarla.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La prego di non drammatizzare troppo.

ROSINI. Non drammatizzo, onorevole Sottosegretario. Auspico che l'ordine del giorno della Commissione impegni il Governo a tenere conto della richiesta della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sull'articolo 2, del quale ho dato precedentemente lettura, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonché a quelli che comunque

fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui al precedente articolo 1. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata fra gli assegni di attività la tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilità di cui alla presente legge ».

SULLO, *Relatore*. Qui si presenta una questione delicata. Si tratta degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aviazione che hanno cessato il servizio permanente effettivo per « sfollamento » e quindi sono considerati, dal punto di vista giuridico, dei pensionati. Ma essi hanno una particolare forma di pensione, commisurata esclusivamente al servizio prestato nell'esercito o nella marina o nell'aviazione. Si tratta, ad esempio, anche di personale andato via dopo appena dieci anni di servizio. Il trattamento di cui godono tali ufficiali e sottufficiali è quello di quiescenza con caroviveri; inoltre hanno un assegno mensile integrativo, in maniera da raggiungere complessivamente i quattro quinti del trattamento che avrebbero percepito se fossero ancora in servizio attivo.

L'assegno integrativo varia a seconda dell'anzianità: esso è tanto più alto quanto più lo sfollato è giovane, e tanto più basso quanto più lo sfollato si avvicina all'età pensionabile. Se accettassimo l'articolo 3 ci troveremo dinanzi a questa conseguenza: coloro che sono « sfollati » e che hanno raggiunto quasi l'età per la pensione o conseguito un trattamento di pensione piuttosto notevole saranno a posto; i giovani, che sono degli spostati, avendo avuto stroncata dalla guerra la loro carriera e percependo, rispetto all'assegno integrativo, una pensione piuttosto bassa, riscuoteranno una tredicesima mensilità alquanto limitata, dovendo questa essere costituita appunto dai due soli elementi: quiescenza e caroviveri.

Ecco, quindi, il solito problema. Esaminiamolo con obiettività: si è ricorsi ad un espediente tecnico per dare una pensione decorosa a questa gente; ma, mentre gli anziani otterrebbero una somma notevole, i giovani verrebbero a percepire appena dieci o quindicimila lire.

L'onorevole Cappugi mi ha informato che presenterà un emendamento tendente ad evi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1953

tare la sperequazione. Debbo dire che, data la ristrettezza del tempo, non mi è stato possibile ottenere dei dati precisi dalla Ragioneria generale dello Stato, ma da calcoli approssimativi fatti, ritengo che l'onere, nella peggiore delle ipotesi, non possa superare i 100 milioni di lire. Mi pare che la situazione sia tale da non giustificare, di fronte alle particolari condizioni di vita di giovani elementi « sfollati », un atteggiamento così drastico da parte nostra.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappugi propone il seguente emendamento all'articolo 3: sopprimere la seconda parte dell'articolo, dalle parole « è dovuta in relazione », fino alla fine e sostituirla con la frase seguente: « deve essere calcolata sulla base dello stesso trattamento economico di sfollamento, salvo a corrisponderla nella misura ad essi dovuta per la loro qualità di pensionati a coloro per i quali il trattamento di quiescenza è superiore a quello di " sfollamento " ».

CAPPUGI. L'onorevole relatore ha fatto una illustrazione chiara e completa per cui non mi resta che pregare la Commissione di accogliere l'emendamento.

SULLO, Relatore. Mi dichiaro favorevole sulla sostanza dell'emendamento, salvo redigerlo in altra forma.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Debbo fare la medesima riserva fatta per l'ordine del giorno a cui ha accennato il relatore illustrando l'articolo 2, in quanto l'attuale richiesta comporta un onere notevole per lo Stato. E poiché non ne sono stato informato in tempo debito né da parte del relatore, né da parte dell'onorevole Cappugi, non posso rispondere neppure con precisione approssimativa. Evidentemente non è stato fatto neanche un esame superficiale circa la entità del maggiore onere che deriverebbe allo Stato dall'approvazione dell'emendamento. Bisognerebbe anzitutto cominciare con lo stabilire quanti sono gli interessati.

SULLO, Relatore. Posso assicurare che sono circa quindicimila: facendo la media degli assegni integrativi si arriverebbe ad un maggiore aggravio di circa 150 milioni. Dato, però, che non tutti si trovano in tali condizioni abbiamo calcolato che si tratterà, come ho detto, di un centinaio di milioni.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Pur dinanzi all'urgenza del provvedimento legislativo in esame, dichiaro che l'introduzione di questa disposizione altera la struttura finanziaria del disegno di legge, e porta un forte aggravio al bilancio dello Stato. Pertanto mi oppongo ad esso, anche

perché, come ho precedentemente detto, non conosciamo l'entità precisa dell'onere.

PRESIDENTE. Ritengo che, data la copertura del disegno di legge in 9 miliardi, 100 milioni in più o in meno non possono destare forti preoccupazioni.

SULLO, Relatore. L'emendamento dell'onorevole Cappugi può essere così formulato: Al primo periodo dell'articolo 3 aggiungere dopo le parole « e nella misura di cui al precedente articolo 1 » le altre: « aumentata dell'assegno integratore da essi fruito in base alle disposizioni sopra menzionate ». Segue il secondo periodo del testo ministeriale.

CAPPUGI. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cappugi, formulato nel testo ora indicato dal relatore onorevole Sullo.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 3, con l'emendamento dell'onorevole Cappugi, modificato dal relatore onorevole Sullo, è così definitivamente formulato:

« Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonché a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui al precedente articolo 1, aumentata dell'assegno integratore da essi fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata fra gli assegni di attività la tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilità di cui alla presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Ai titolari di pensioni od assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 1 non compete

relativamente al periodo in cui hanno prestata detta opera retribuita.

Qualora però l'importo della tredicesima mensilità che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilità quali pensionati in misura pari alla differenza fra i due importi predetti».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

«La tredicesima mensilità stabilita dalla presente legge assorbe l'indennità speciale di lire 20.000 annue, prevista dall'articolo 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306. A tal fine si provvede in ogni caso alla corresponsione al pensionato della tredicesima mensilità; qualora poi essa sia di importo netto inferiore a lire 20.000 e, in seguito a domanda dell'interessato, si accerti la esistenza del diritto all'indennità speciale, si dispone la concessione di detta indennità nella misura differenziale fra lire 20.000 e l'ammontare netto della tredicesima mensilità».

SULLO, *Relatore*. Si tratta delle pensioni privilegiate ordinarie per le quali viene disposto il divieto di cumulo della tredicesima mensilità con l'indennità speciale prevista dall'articolo 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306, onde evitare sperequazioni fra i titolari di pensioni privilegiate ordinarie di I categoria e i pensionati di guerra della stessa categoria.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5.

(*E approvato*).

A questo punto il relatore onorevole Sullo propone di aggiungere il seguente nuovo articolo:

«Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche ai titolari di pensioni dirette e di reversibilità a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di

carattere continuativo, diretti e di reversibilità a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 4 si applicano altresì agli ex ricevitori postali e telegrafici, o loro superstiti, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, i quali fruiscono del trattamento di quiescenza previsto dal detto articolo 22 e successive modificazioni a carico del Fondo di cui al sopracitato articolo 77 del decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, nonché al personale, o suoi superstiti, che per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 119, comma secondo, del medesimo decreto Presidenziale, potrà fruire di tale trattamento.

Le ritenute a favore del Tesoro previste dal primo e dal secondo comma del precedente articolo 2, sono operate a favore del Fondo o della Cassa di cui ai precedenti commi del presente articolo nell'aliquota corrispondente, rispettivamente, all'analoga ritenuta eventualmente applicata sulla pensione o assegno, e a quella applicata sullo stipendio o retribuzione.

Non è applicabile, relativamente a tali ritenute, il disposto dell'articolo 93 del ripetuto decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656».

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dianzi letto, avvertendo che esso diventa articolo 6.

(*E approvato*).

Passiamo ora ai rimanenti articoli che porrò successivamente in votazione se non vi sono osservazioni o non saranno presentati emendamenti, avvertendo che la numerazione sarà modificata in sede di coordinamento.

ART. 6.

All'onere di 9 miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte per 1 miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge medesima e per 8 miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.

(*E approvato*).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1953

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Sullo, Cappugi, Pieraccini, Cavallari Vincenzo, Angioy e Di Stefano Genova:

« La Commissione finanze e tesoro impegna il Governo a presentare al più presto il disegno di legge per regolare la concessione della tredicesima mensilità 1953 ai dipendenti statali in servizio attivo, assicurando la effettiva corresponsione di una somma che, al netto dell'anticipo già corrisposto e della ritenuta tesoro di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 283 che istituisce la tredicesima mensilità per i pensionati statali, non sia inferiore a quella corrisposta negli anni precedenti ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale.

Riferirò io stesso su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione (finanze e tesoro) del Senato nella seduta del 1° ottobre 1953. Il provvedimento sottoposto al nostro esame non ha bisogno di illustrazione. Con esso si autorizza, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 120 milioni per il funzionamento della Corte costituzionale. La cifra è stata ridotta a 120 milioni, come risulta dagli atti del Senato, poiché, considerato che siamo già avanti nell'esercizio finanziario, per quanto si voglia

accelerare, la Corte non potrà iniziare il suo funzionamento prima del prossimo gennaio.

Circa il finanziamento in questione, anche questa volta si fa fronte alla spesa riducendo il Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.

La Commissione non dovrebbe, in verità, approvare questo sistema di finanziamenti, poiché il fondo di riserva per le spese impreviste deve rimanere integro per la sua destinazione di carattere amministrativo, ed essere utilizzato solo in base a decreti del Presidente della Repubblica, salvo convalida del Parlamento. Data però l'urgenza di far funzionare la Corte e non potendosi provvedere diversamente, non rimane che approvare il provvedimento, pur con tutte le riserve già fatte dalla nostra Commissione, sia in questo inizio di legislatura, sia nella precedente legislatura.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

ROSINI. Io e i colleghi della mia parte politica voteremo a favore; ma deploriamo il sistema invalso di coprire spese che non hanno nulla di imprevisto né di straordinario col fondo di riserva dianzi accennato.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini, quello che ella dice è stato già rilevato dalla nostra Commissione nella precedente seduta, in sede legislativa del 21 corrente, per l'esame dei provvedimenti legislativi nn. 213 e 109 e, in quella in sede referente, del 28 ottobre 1953, in occasione della discussione, per il parere alla I Commissione (Interni), del disegno di legge n. 2224.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1953

Poiché nessun altro chiede di parlare sull'articolo 2, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Troisi: Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, per quanto riguarda i passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio. (116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Troisi: Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 3 gennaio 1943, n. 452, per quanto riguarda i passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio.

Prego il relatore, onorevole Sullo, di riferire su questa proposta di legge in merito alla quale la X Commissione (Industria) ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 corrente.

SULLO, *Relatore*. Potrei rimettermi addirittura alla relazione del proponente onorevole Troisi. Ma, perché gli onorevoli colleghi siano informati dello scopo del provvedimento, dirò che già nella passata legislatura l'onorevole Chieffi presentò una analoga proposta che venne esaminata dalla nostra Commissione in sede referente. Io fui relatore e stesi anche la relazione per l'Assemblea che trovasi acquisita agli atti parlamentari (n. 2137-A). La Camera non riuscì ad approvare in tempo la proposta, ma l'esame fatto dalla nostra Commissione fu favorevole.

Con il decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, veniva stabilita una particolare procedura per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata. Senonché, data la delicatissima situazione e le difficoltà delle comunicazioni in quel periodo, il provvedimento non fu conosciuto da tutti e là dove pervenne non ebbe pratica attuazione.

Con le modifiche proposte si vuole giungere ad una sanatoria ed alla regolarizzazione di una situazione dal punto di vista della

procedura per i passaggi di merci. Come ha già detto il Presidente, la X Commissione (Industria) ha espresso parere favorevole su questa proposta di legge.

Mi sembra opportuno inserire un comma aggiuntivo inteso a concedere una sanatoria per precedenti irregolarità di carattere essenzialmente formale. Esso suona così e dovrebbe essere inserito immediatamente prima dell'ultimo comma:

« I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, non danno luogo ad entrata imponibile quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli articoli 16 e 17 del Regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il prescritto libro delle « merci in lavorazione » sia stato regolarmente tenuto da una sola delle parti fra le quali è intervenuto il rapporto di lavorazione ».

Aggiungo poi che al primo comma dell'articolo unico si dovrebbero sostituire le parole « ad applicarsi le norme della » con le seguenti: « ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella » e ciò allo scopo di completare l'indicazione della legge.

Propongo infine che al titolo della proposta di legge le parole « per quanto riguarda i » siano sostituite dalle altre « relativo ai ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI. Desidero ringraziare l'onorevole relatore e sottolineare il carattere di sanatoria di questo provvedimento che agevola numerose piccole aziende, regolarizzando la loro posizione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Esso è così formulato:

ARTICOLO UNICO

« Per i passaggi di merci contemplati nell'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, e del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

« Le ditte che, in seguito all'entrata in vigore del vigente codice civile, abbiano ces-

sato di tenere il libro copialettere, e prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano rilasciato le lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio, devono provvedere, ai fini della prova dell'incarico stesso, alla presentazione di tali lettere all'ufficio del registro per le formalità stabilite nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

« La presentazione all'ufficio del registro delle lettere di cui sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo.

« Entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere presentata la denuncia alla Camera di commercio di cui all'articolo 20 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, affinché i passaggi di merci, contemplati nell'articolo stesso e posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con l'osservanza di tutte le altre norme di cui alla citata disposizione, non diano luogo ad entrata imponente.

« In nessun caso competerà il rimborso delle imposte e delle pene pecuniarie pagate per la inosservanza delle disposizioni di cui sopra ».

A questo articolo unico il relatore ha presentato il seguente emendamento: al primo comma sostituire le parole « ad applicarsi le norme della » con le seguenti: « ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella ».

Ha inoltre proposto di aggiungere come penultimo comma il seguente emendamento aggiuntivo:

« I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, non danno luogo ad entrata imponente quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il prescritto libro delle « merci di lavorazione » sia stato regolarmente tenuto da una sola delle parti fra le quali è intervenuto il rapporto di lavorazione ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i suddetti emendamenti.

(Sono approvati).

L'articolo unico, pertanto, con l'approvazione degli emendamenti sopra indicati viene ad essere così definitivamente formulato:

« Per i passaggi di merci contemplati nell'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Le ditte che, in seguito all'entrata in vigore del vigente codice civile, abbiano cessato di tenere il libro copialettere, e prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano rilasciato le lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio, devono provvedere, ai fini della prova dell'incarico stesso, alla presentazione di tali lettere all'ufficio del registro per le formalità stabilite nel primo comma dell'articolo 14 del citato decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presentazione all'ufficio del registro delle lettere di cui sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo.

Entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere presentata la denuncia alla Camera di commercio di cui all'articolo 20 del regolamento approvato col predetto regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, affinché i passaggi di merci, contemplati nell'articolo stesso e posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con l'osservanza di tutte le altre norme di cui alla citata disposizione, non diano luogo ad entrata imponente.

I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi dell'articolo 13 del citato regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, non danno luogo ad entrata imponente quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli articoli 16 e 17 del Regolamento approvato col suddetto regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il prescritto libro delle « merci in lavorazione » sia stato regolarmente tenuto da una sola

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1953

delle parti fra le quali è intervenuto il rapporto di lavorazione.

In nessun caso competerà il rimborso delle imposte e delle pene pecuniarie pagate per l'inosservanza delle disposizioni di cui sopra».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo infine in votazione il titolo della proposta di legge che, con l'emendamento proposto dal relatore, viene ad essere così formulato: « Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari di commercio ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie » (283):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale » (220):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	39
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

TROISI: « Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio » (116):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	39
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alicata, Alpino, Angioy, Arcani, Assennato, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Dugoni, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Guggenberg, Gughelminetti, Infantino, Longoni, Malagodi, Mannironi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Preti, Raffaelli, Ricci Mario, Roselli, Rosini, Sabatini, Schiratti, Sullo, Troisi, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 9.50.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI